



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'APS OFFICINA MAREMOSSO del 18/02/2023

Il giorno 18/02/2023 alle ore 18:40, presso l'officina sociale dell'Associazione in via Costantinopoli 58, in Taranto, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione di Promozione Sociale "Officina Maremosso" per discutere, approvare e/o ratificare il seguente ordine del giorno:

1. Modifica dell'art.6 dello statuto dell'associazione ai fini dell'iscrizione Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS).

Sono presenti **Francesco Sisto, Francesco Liuzzi, Luca Sisto, Giuseppe Marino** (via telematica), **Teresa Vallone, Andrea Santese** (via telematica).

Sono assenti **Valerio Trianni, Kledy Miccoli, Nicola Ciccone**.

Presiede la seduta, secondo quanto dispone lo Statuto, il Presidente, sig. Francesco Sisto
Verbalizza la seduta, il segretario, il sig. Andrea Santese.

Accertata la regolare convocazione e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare e approvare, il presidente dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, interviene il Presidente, sig. Francesco Sisto, che da lettura della comunicazione pervenuta da parte del Dipartimento Welfare – Sezione Benessere sociale, Innovazione e Sussidiarietà – Servizio RUNTS, Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per l'innovazione, Disabilità e Invecchiamento attivo della Regione Puglia, inerente la richiesta d'iscrizione nel suddetto RUNTS inviata in data 16.02.2023 con protocollo n. 0013649 (allegato A), in cui si chiedeva di integrare la pratica n. 705926, aperta dall'Associazione ai fini dell'iscrizione della stessa al RUNTS Puglia, con la modifica dell'art. 6 dello Statuto in base alle linee guida emanate dalla Regione Puglia a seguito del D.Lgs. 117/2017 in materia di Terzo Settore e nello specifico il paragrafo riguardante la figura del "Socio Onorario".

A seguito di tali richieste il Presidente propone all'approvazione dell'Assemblea l'eliminazione della suddetta figura come qualifica statutaria, con conseguente standardizzazione della categoria ad un'unica tipologia legale di "Socio Ordinario". Segue lettura del modificato art. 6 dello statuto che reciterà:

"Possono essere Soci Ordinari dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale."

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda obbligatoria dell'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati."

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione."





Non può comunque essere posta all'ammissione di nuovi associati:

- alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
- alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore o tutore legale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

E' prevista la figura del **Socio Fondatore** (senza alcuna limitazione e/o differenziazione in merito a diritti e doveri degli associati di cui all'art. 7 del presente statuto) assegnata a coloro i quali risultino firmatari dell'originario Atto Costitutivo dell'Associazione in data 6 giugno 2017 e/o desiderino approfondire un maggior impegno, anche con un supporto di tipo economico maggiorato, nei confronti delle attività associative. Si ribadisce che non esiste alcuna differenza legale e formale tra Socio Ordinario e Socio Fondatore, non costituendo categorie distinte in merito a diritti e doveri (art. 7).

Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D. Lgs. 117/2017, questo dovrà essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal RUNTS e dovrà formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro."

Segue il dibattito al termine del quale l'Assemblea delibera, con voti favorevoli **6**, voti contrari **0** e astenuti **0** di **modificare l'art.6 dello Statuto dell'Associazione** approvando la proposta e dando mandato al Presidente di registrarla presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate al fine di perfezionare e ultimare la pratica di iscrizione al RUNTS.

Si delibera altresì con voti favorevoli **6**, voti contrari **0** e astenuti **0** di non considerare decaduto il Consiglio Direttivo in carica non essendoci condizioni ostative o di incompatibilità di funzioni, cariche e/o durata tra le norme e gli articoli del precedente statuto e quelli del nuovo.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta alle ore 19:06 del giorno 18.02.2023 e aggiorna l'Assemblea.

Taranto, lì 18.02.2023

Il Segretario

Adela Santese

Il Presidente

[Firma]

APS OFFICINA MAREMOSSO
C.F.: 9028430739
PIVA 0329780734

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Bari



OFFICINA MAREMOSSO - VIA COSTANTINOPOLI, 58 - 70100 TARANTO

Per il Direttore Provinciale
L'Incaricato (*),
Francesco LUZZI
(*) Firma su delega della Direttrice Provinciale
Valentina SALICE



STATUTO PER L'ENTE del TERZO SETTORE e ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OFFICINA MAREMOSSO

• ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e nel rispetto del Codice Civile, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge e dalla normativa in materia Ente del Terzo Settore, un'associazione denominata: "OFFICINA MAREMOSSO APS", in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive). Essa assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale e potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e potrà associarsi a Reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'associazione ha sede legale in via Galileo Galilei 20/2 nel Comune di Taranto (TA). Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Taranto (TA) potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, senza modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea per la modifica dello statuto. L'associazione ha una sede secondaria/operativa denominata "Officina Sociale" in via Costantinopoli 58 nel Comune di Taranto. Potranno essere istituite una o più sedi secondarie e/o operative, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione "Officina Maremosso aps", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e divulgazione culturale.

L'Associazione, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, più avanti definito per brevità RUNTS, ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

• ART. 2 - (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, che integra e sostituisce in modo sostanziale ed inequivocabile il precedente già registrato presso l'Agenzia delle Entrate con atto n. 1669 del 6 giugno 2017, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

• ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

• ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

• ART. 5 - (Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento



individuale del rapporto associativo.

La finalità istituzionale dell'Associazione è quella di promuovere e diffondere l'arte e la cultura nautica e marinaresca tradizionali, svolgendo in favore della comunità, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

secondo le lettere d), i), l) e p) dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni.

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

1. promuovere iniziative di sostegno culturale per minori e famiglie svantaggiate, anche attraverso l'istituzione di interventi mirati rivolti a prevenire, ridurre e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica con l'organizzazione corsi di formazione pratici e teorici al fine di sviluppare e promuovere la cultura e l'arte marinaresca;
2. promuovere, organizzare, gestire attività di formazione culturale e professionale dei giovani con particolare attenzione alla loro inclusione socio-lavorativa, con possibilità di certificazione, in un'ottica di accrescimento delle qualità dei servizi e della formazione;
3. promuovere iniziative, progetti e servizi relativi al tema della Giustizia Riparativa e della Mediazione Penale (reo- vittima);
4. promuovere la nascita d'iniziativa di auto-imprenditoria e di cooperazione nelle aree depresse e nelle fasce a rischio di svantaggio sociale, attraverso progetti e servizi che favoriscano il reinserimento sociale e lavorativo anche di soggetti in condizione di marginalità sociale.
5. organizzare corsi di formazione pratici e teorici al fine di sviluppare una cultura più responsabile e professionale nell'ambito della cantieristica navale tradizionale, della falegnameria nautica e della nautica da diporto in generale;
6. ideare, realizzare, produrre, rappresentare, distribuire imbarcazioni, componenti per nautica, accessori, modelli e costruzioni in campo nautico, componenti strutturali in legno, materiali compositi, metallici e sintetici di vario genere e con ogni possibile destinazione d'uso, nonché l'assemblaggio di parti realizzate da terzi;
7. mantenere, restaurare, riparare scafi di proprietà dell'Associazione, ad essa concessi in comodato d'uso o con altra forma contrattuale o accordo, o per conto terzi;
8. acquisire, affittare, realizzare e gestire cantieri nautici, porti ed approdi turistici, pontili, e immobili in genere connessi al turismo nautico;
9. ideare e sviluppare sistemi integrati e non, nonché applicazioni industriali a valenza ambientale nel settore nautico e marino;
10. organizzare attività sportive, ricreative e culturali nell'ambito della marineria tradizionale e della nautica da diporto in favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati;
11. organizzare manifestazioni ed eventi legati alla diffusione delle attività nautiche;
12. organizzare e gestire attività ed eventi promozionali, mostre, fiere, attività di formazione,



convegni e qualsiasi altra attività utile nell'ambito della comunicazione come ad esempio redigere e pubblicare materiale divulgativo inerente la nautica;

13. prestare servizi di consulenza nell'ambito della progettazione nel settore Nautico, per la produzione di manufatti, componenti ed allestimenti e altresì pianificare e gestire corsi di formazione, stage, manifestazioni, mostre, seminari inerenti la progettazione Nautica e la conduzione di imbarcazioni;
14. promuovere e svolgere attività di ricerca, studio, editoriale, in collaborazione con Università, Enti di ricerca, Fondazioni e Pubbliche Amministrazioni su temi oggetto dell'attività statutaria;
15. promuovere azioni atte a divulgare l'arte, la letteratura, la cultura, gli usi, le tradizioni marinaresche, anche attraverso il gemellaggio con altri enti con medesima finalità, pubblici e/o privati o l'organizzazione di eventi;
16. promuovere e diffondere lo sviluppo della navigazione da diporto d'altura, lo sport della vela e la cultura nautica e marinairesca, svolgendo attività connesse agli sport nautici e organizzando corsi di vela tradizionale e crociere didattiche.

Esercitare inoltre attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali a queste ultime anche commerciali esclusivamente per autofinanziamento utile alle finalità e agli scopi sociali, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e secondo criteri e limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 n.107 e sue integrazioni.

L'individuazione di tali attività sarà approvata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

• ART. 6 - (Ammissione dei Soci)

Possono essere Soci Ordinari dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda obbligatoria dell'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non può comunque essere posta all'ammissione di nuovi associati:

- alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
- alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore o tutore legale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

E' prevista la figura del **Socio Fondatore** (senza alcuna limitazione e/o differenziazione in merito a diritti e doveri degli associati di cui all'art. 7 del presente statuto) assegnata a coloro i quali risultino firmatari dell'originario Atto Costitutivo dell'Associazione in data 6 giugno 2017 e/o desiderino approfondire un maggior impegno, anche con un supporto di tipo economico maggiorato, nei confronti



delle attività associative. Si ribadisce che non esiste alcuna differenza legale e formale tra Socio Ordinario e Socio Fondatore, non costituendo categorie distinte in merito a diritti e doveri (art. 7).

Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D. Lgs. 117/2017, questo dovrà essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal RUNTS e dovrà formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro.

• **ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)**

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali/direttivi e di essere liberamente eletti negli stessi oltreché votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2538 comma 2 del Codice Civile;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Il voto del socio minore è esercitato in assemblea da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale.

Il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
- prendere visione dei libri sociali secondo quanto previsto all'articolo 29 del presente Statuto.

Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

• **ART. 8 - (Recesso ed esclusione del socio)**

Il socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che provvederà ad annotarlo nel Libro degli associati; tale recesso avrà decorrenza immediata fermo restando l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

La qualità di socio può altresì perdersi per:

- a) morte;
- b) morosità nel pagamento della quota annuale;
- c) esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti



interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) il socio espulso ha 60 gg di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 gg dal ricorso medesimo.

• ART. 9 - (Volontari)

Sono definiti Volontari coloro i quali aderisco all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività e/o opera d'ingegno spontanea, senza fini di lucro, gratuita anche in maniera parziale ed esclusivamente per fini di solidarietà e/o raggiungimento degli scopi sociali..

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, purché non superino l'importo di € 10,00 euro giornalieri e € 150,00 euro mensili e l'organo sociale competente (Consiglio Direttivo) deliberi sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla Lg. n. 74 del 21 marzo 2001, salvo per quanto riguarda gli obblighi assicurativi dei volontari di cui all'art. 18 del D. Lgs. 117/2017, per i quali detto art. 18 del D. Lgs. 117/2017 non prevede esclusione.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

• ART. 10 - (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

• ART. 11 - (Sostenitori)

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche e giuridiche, nonché gli Enti, le Fondazioni e le Pubbliche Amministrazioni che, condividendone gli ideali e gli scopi, danno un loro contributo economico libero e volontario per il perseguimento delle finalità e delle attività sociali. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.



• **ART. 12 - (Organi sociali)**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di controllo (eventuale);
- e) L'Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono elettive.

• **ART. 13 - (Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci ed ogni associato a diritto di voto se iscritto nel libro degli associati da almeno 12 mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente o da chi ne fa le veci, che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (stabilito fin d'ora al 31 dicembre di ogni anno solare), per l'approvazione del bilancio;
- ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati;

L'Assemblea è convocata mediante avviso collettivo da rendere pubblico almeno 7 giorni prima del giorno previsto e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno, la data di prima e seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Tale comunicazione deve avvenire a mezzo e-mail, sms o altro strumento di comunicazione individuale che risulti idoneo alla tempestiva comunicazione ed inviata almeno 7 giorni prima della data di prima convocazione al recapito risultante dal libro dei soci.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, tutti voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone o i provvedimenti ad esse legati.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante (nella normalità dei casi il Segretario) e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci e inviandolo ad essi a mezzo posta elettronica.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

• **ART. 14 - (Compiti dell'Assemblea ordinaria e straordinaria)**

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il Consiglio Direttivo;
- d) approva il Bilancio di Esercizio secondo quanto meglio dettagliato all'articolo 26 del presente Statuto;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;



- f) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) discute ed approva i programmi di attività;
- i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- l) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- n) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- o) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;
- p) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente statuto;
- q) discute e delibera su tutti i punti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

• ART. 15 - (Validità Assemblea)

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati (50%+1), presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

I soci possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

Per i soci collettivi (quali altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro) questi votano in assemblea tramite il loro legale rappresentante.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti (50%+1).

Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza (50%+1) dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la decisione è deliberata con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza (50%+1) dei presenti.

Ciascun associato ha un voto nel rispetto dell'art. 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile; agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5, con le seguenti formule:



- 1 voto fino a 100 associati o aderenti;
- 2 voti da 101 a 200 associati o aderenti;
- 3 voti da 201 a 300 associati o aderenti;
- 4 voti da 301 a 400 associati o aderenti;
- 5 voti oltre i 401 associati o aderenti.

I membri del Consiglio Direttivo non possono votare:

- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti);
- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

Per le votazioni e deliberazioni si procede normalmente per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale di cui al successivo art. 16.

• ART. 16 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia secondo le modalità descritte dall'art. 29 del presente statuto.

• ART. 17 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve essere eletto dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili senza limite di mandato.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati e nello specifico tra coloro che posseggano specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza dimostrabili ed utili al perseguimento dei finalità generali ed istituzionali dell'Associazione nonché delle attività e delle azioni specifiche intraprese dall'Associazione per il perseguimento delle stesse.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti (in numero comunque dispari) eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Il numero massimo di componenti è deciso dall'Assemblea prima della votazione. In caso di decadenza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti e i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina; allorché questa risultasse esaurita ovvero inesistente, il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a che non risulti inferiore al minimo di 3 componenti, decaduti i quali il Presidente uscente convoca l'Assemblea per indire elezioni suppletive. Si ricorda che in nessun caso è ammessa la cooptazione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o



congiunta. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e inderogabile. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo comunicazione (mail, sms o altro idoneo strumento), inviata ai consiglieri almeno 5 giorni prima la data di prima convocazione, che contenga ordine del giorno, sede e data di prima e seconda convocazione. In caso di comprovata urgenza la convocazione può essere effettuata anche per vie telefoniche entro 24 ore dalla data di prima convocazione.

Le riunioni risultano regolarmente valide quando vi interviene la maggioranza di consiglieri (50%+1) e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Tesoriere e il Segretario;
- elegge tra i propri componenti il vice Presidente;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale delle attività e il rendiconto preventivo;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume, incarica e licenzia eventuali prestatori di lavoro autonomo e subordinato fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- predispone e propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di ammissione dei nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- redime e risolve eventuali controversie che possano insorgere tra l'Associazione ed i soci;

Ai componenti degli organi sociali può essere attribuito un compenso, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Tale compenso dovrà essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e dovrà essere comunque inferiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni (ad eccezione dei compensi per i componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile, i quali potranno invece ricevere un compenso di mercato).

La corresponsione al titolare di una carica sociale di un compenso a fronte di affidamento d'incarico per attività svolta, diversa da quella riguardante la carica sociale rivestita, è ammessa ponendo particolare attenzione ad eventuali profili di conflitto di interesse (art. 27 comma 1 D.Lgs 117/2017), al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili (art. 8 commi 2 e 3 lettera a) D.Lgs 117/2017), nonché a tutte le altre limitazioni previste dal D.Lgs 117/2017 inerenti al Lavoro



subordinato/parasubordinato, alle collaborazioni autonome di qualsiasi natura e all'acquisto di servizi.

Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall'articolo 26 del presente Statuto) da proporre poi in approvazione all'Assemblea dei Soci.

• ART. 18 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e l'uso della firma sociale nonché la gestione degli eventuali conti bancari e/o postali intestati all'Associazione. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci e li convoca qualora ne sia emersa necessità e/o nei casi previsti dall'art. 13 del presente statuto. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri e/o nello specifico al vice Presidente con procura generale o speciale. In caso di assenza, impedimento o conflitto d'interesse le sue mansioni sono esercitate dal vice Presidente.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza (50%+1) dei presenti.

E' rieleggibile senza alcun limite di mandato.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati e dimostrabili motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

• ART. 19 (vice Presidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato (per assenza, impedimento o conflitto d'interesse) nell'esercizio delle sue funzioni come riportato nell'art. 18 del presente statuto, compresa la legale rappresentanza, i provvedimenti d'urgenza e la relativa personale responsabilità. E' eletto tra i consiglieri e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' rieleggibile senza alcun limite di mandato e la sua carica può essere sovrapponibile a quella di Tesoriere.

• ART. 20 (Tesoriere)

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio (consuntivo d'esercizio e rendiconto preventivo) sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, su conti bancari e/o postali dell'Associazione, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari e dal Consiglio Direttivo. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

E' rieleggibile senza alcun limite di mandato e la sua carica è sovrapponibile a quella del vice Presidente.

• ART. 21 (Segretario)



Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al Libro Soci.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni e/o decisioni del presidente, nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri e in caso di assenza per mancanza e impedimento del Presidente e del vice Presidente ne assume le attribuzioni così come definito dagli artt. 18 e 19 del presente statuto.

E' rieleggibile senza alcun limite di mandato.

• ART. 22 - (Organo di controllo - eventuale)

La nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi finanziari consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti subordinati occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti a) b) c) del presente articolo, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'Organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2, del Codice Civile.

• ART. 23 - (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)

Occorrerà nominare un Revisore Legale dei conti o incaricare una società di revisione legale, iscritti nei relativi registri, qualora l'Organo di Controllo non eserciti il controllo contabile e/o si superino per



due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

L'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo e del numero dei componenti e in ogni caso può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

• ART. 24 - (Risorse economiche - Patrimonio)

Le risorse economiche e il Patrimonio dell'associazione sono costituiti da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti pubblici e privati, di Organismi Internazionali, di Istituzioni
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività produttive e commerciali marginali e comunque finalizzate all'autofinanziamento dell'Associazione per il conseguimento di scopi e finalità;
- ogni altra entrata derivante da attività diversa e comunque ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017, comunque secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e/o privati;
- donazioni lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio dell'Associazione, al fine dell'eventuale ottenimento della personalità giuridica, deve essere costituito di una somma pari o superiore a € 10.000 liquida e disponibile.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul patrimonio dell'Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non trasferibili.



• ART. 25 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2/3 del D.lgs. 117/2017 (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge) nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie, marginali, secondarie e strumentali così come all'art. 24 del presente statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità generali previste (civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

Si considerano distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori o a qualunque altro componente di organi sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 30% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche dai CCNL di categoria o di riferimento;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore nominale;
- salvo che tali prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività generale perseguita, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualunque titolo operano per l'Associazione o ne fanno parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado o alle società a questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

• ART. 26 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto e redatto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Esso deve essere composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il RUNTS.

• ART. 27 - (Bilancio sociale - eventuale)

Se l'Associazione dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro sarà obbligatoria la redazione del Bilancio Sociale nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Dovrà cioè depositare presso il RUNTS, e pubblicare nel proprio sito internet, il Bilancio Sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.



Se inoltre l'Associazione dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui occorrerà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

• **ART. 28 - (Scioglimento o Estinzione dell'Ente e devoluzione del patrimonio)**

In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017, su deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati. A partire dalla data di operatività del RUNTS la devoluzione è efficace solo previa acquisizione di parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017. L'associazione non potrà compiere operazioni di trasformazioni, fusioni e scissione di cui all'art. 42 bis del Codice Civile.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

• **ART. 29 - (Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati)**

Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui l'Associazione dovesse far parte):

1. Il Bilancio Sociale - eventuale (Redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte);
2. Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, (quando l'Associazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate i centomila euro annui).

L'Associazione deve altresì tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda scritta posta al Consiglio Direttivo pervenuta a mezzo email agli indirizzi di posta elettronica dell'Associazione, con indicate le motivazioni della richiesta e dichiarazione di presa visione del divieto di estrarne copia, alterazione nonché di divulgare le informazioni contenute.

L'esame dei documenti dovrà avvenire, alla presenza del Legale Rappresentante dell'Associazione o di un suo delegato, entro massimo 30 giorni dal ricevimento da parte del Consiglio Direttivo della richiesta scritta.

Tutti i libri dell'Associazione sono custoditi presso la sede legale della stessa e/o presso le sue



sedi operative

- **ART. 30 - (Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal D. Lgs. 117/2017 e dalle leggi vigenti in materia.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'art. 15 del D. Lgs. N. 39 del 27 gennaio 2010, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile, in quanto compatibile.

APS OFFICINA MAREMOSSO
C.F.: 90248430739
P.IVA 03129780734